

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

► **M17 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

del 12 dicembre 1972

relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi

(72/462/CEE) ◀

(GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <b>M1</b> Direttiva 73/358/CEE del Consiglio del 19 novembre 1973	L 326	17	27.11.1973
► <b>M2</b> Direttiva 74/387/CEE del Consiglio del 15 luglio 1974	L 202	36	24.7.1974
► <b>M3</b> Direttiva 75/379/CEE del Consiglio del 24 giugno 1975	L 172	17	3.7.1975
► <b>M4</b> Direttiva 77/98/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976	L 26	81	31.1.1977
► <b>M5</b> Direttiva 81/476/CEE del Consiglio del 24 giugno 1981	L 186	20	8.7.1981
► <b>M6</b> Direttiva 83/91/CEE del Consiglio del 7 febbraio 1983	L 59	34	5.3.1983
► <b>M7</b> Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985	L 362	8	31.12.1985
► <b>M8</b> Direttiva 86/469/CEE del Consiglio del 16 settembre 1986	L 275	36	26.9.1986
► <b>M9</b> Direttiva 87/641/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1986	L 34	52	5.2.1987
► <b>M10</b> Direttiva 88/289/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988	L 124	31	18.5.1988
► <b>M11</b> Direttiva 88/657/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1988	L 382	3	31.12.1988
► <b>M12</b> Direttiva 89/227/CEE del Consiglio del 21 marzo 1989	L 93	25	6.4.1989
► <b>M13</b> Direttiva 89/662/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1989	L 395	13	30.12.1989
► <b>M14</b> Direttiva 90/423/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990	L 224	13	18.8.1990
► <b>M15</b> Direttiva 90/425/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990	L 224	29	18.8.1990
► <b>M16</b> Direttiva 90/675/CEE del Consiglio del 10 dicembre 1990	L 373	1	31.12.1990
► <b>M17</b> Direttiva 91/69/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991	L 46	37	19.2.1991
► <b>M18</b> Direttiva 91/266/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991	L 134	45	29.5.1991
► <b>M19</b> Direttiva 91/496/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991	L 268	56	24.9.1991
► <b>M20</b> Direttiva 91/497/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991	L 268	69	24.9.1991
► <b>M21</b> modificata dalla direttiva 92/5/CEE del Consiglio del 10 febbraio 1992	L 57	1	2.3.1992
► <b>M22</b> Regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio del 16 dicembre 1991	L 356	1	24.12.1991
► <b>M23</b> Direttiva 91/688/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1991	L 377	18	31.12.1991
► <b>M24</b> Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio del 15 giugno 1992	L 173	13	27.6.1992
► <b>M25</b> Direttiva 96/91/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996	L 13	26	16.1.1997
► <b>M26</b> Direttiva 97/76/CE del Consiglio del 16 dicembre 1997	L 10	25	16.1.1998
► <b>M27</b> Direttiva 97/79/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997	L 24	31	30.1.1998
► <b>M28</b> Regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001	L 198	11	21.7.2001
► <b>M29</b> Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003	L 122	36	16.5.2003

Modificata da:

▶ <u>A1</u>	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
▶ <u>A2</u>	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

Rettificata da:

- ▶ C1 Rettifica, GU L 45 del 17.2.1982, pag. 28 (72/462/CEE)
- ▶ C2 Rettifica, GU L 211 del 3.8.1983, pag. 30 (83/91/CEE)
- ▶ C3 Rettifica, GU L 189 del 20.7.1988, pag. 28 (88/289/CEE)

▼B  
▼M17

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**  
**del 12 dicembre 1972**

**relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi**

(72/462/CEE)

▼B

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, come prevede la precitata regolascambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche per quanto riguarda le condizioni sanitarie;

considerando che, come prevede la precitata regolamentazione, conviene definire un regime comunitario applicabile alle importazioni di tali animali e di tali carni in provenienza da paesi terzi;

considerando che tale regime presuppone l'adozione di un elenco, valido per tutta la Comunità, dei paesi terzi o parti di paesi terzi nonché degli stabilimenti in provenienza dai quali gli animali e le carni fresche possono essere importati;

considerando che la scelta di detti paesi e stabilimenti deve essere basata su criteri definiti in base ad elementi generali, come lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, l'organizzazione ed i poteri dei servizi veterinari, le disposizioni sanitarie vigenti; che inoltre, per quanto riguarda più particolarmente gli stabilimenti, questi devono soddisfare a determinate norme particolari intese a garantire che le carni da essi spedite rispondono ai requisiti sanitari ritenuti necessari dalla Comunità;

considerando inoltre che le importazioni, sia di animali che di carni fresche, non possono essere autorizzate se provenienti da paesi colpiti, o indenni soltanto da poco tempo da malattie contagiose degli animali dalle quali la Comunità è indenne, e che costituiscono pertanto un grave pericolo per il patrimonio zootecnico di quest'ultima; che le medesime considerazioni valgono per le importazioni da paesi in cui si è proceduto a vaccinazioni contro tali malattie;

considerando che le condizioni di carattere generale applicabili alle importazioni in provenienza dai paesi terzi debbono essere integrate da condizioni particolari stabilite in considerazione della situazione sanitaria di ciascuno di questi; che, tenuto conto del loro carattere tecnico e della necessità di adattamento a situazioni diverse, dette condizioni richiedono, per essere definite, l'applicazione di una procedura comunitaria elastica e rapida nel cui ambito la Commissione e gli Stati membri collaborano strettamente;

considerando che, in occasione dell'importazione di animali, la presentazione di un certificato conforme ad un modello prestabilito è un mezzo efficace per accertare l'applicazione della regolamentazione comunitaria; che tale regolamentazione può comportare disposizioni particolari che possono variare da paese terzo a paese terzo e che pertanto possono rendere necessari modelli differenti di certificati;

considerando che il controllo all'importazione deve accertare anche l'origine e lo stato sanitario degli animali;

considerando che è opportuno che, al momento dell'arrivo degli animali sul territorio della Comunità e nel corso del loro trasporto verso il luogo di destinazione, gli Stati membri abbiano la facoltà di adottare tutte le misure da loro ritenute necessarie, ivi compreso l'abbattimento e la distruzione, per tutelare la salute umana e degli animali;

**▼B**

considerando che occorre prescrivere che le carni fresche debbano provenire da stabilimenti riconosciuti e precisare le norme sanitarie e di controllo ad esse applicabili, in particolare all'atto della produzione, del deposito e del trasporto;

considerando che è necessario che gli Stati membri adottino un atteggiamento comune nei confronti delle carni fresche la cui introduzione nella Comunità sia vietata per motivi di sanità e che occorre, in particolare modo, vietare l'importazione di carni contenenti residui di sostanze nocive o che potrebbero rendere il consumo di dette carni pericoloso o dannoso per la salute umana;

considerando che la presentazione di un certificato di polizia sanitaria e di un certificato di sanità rilasciati da un veterinario ufficiale del paese terzo speditore, costituisce il mezzo più idoneo a garantire che una partita di carni fresche può essere ammessa all'importazione;

considerando che, per impedire l'inoltro di carni che non siano accompagnate da un certificato, che provengano da un paese terzo dal quale l'importazione non è autorizzata o il cui certificato di polizia sanitaria non sia regolare, è opportuno sottoporre le carni fresche ad un controllo sanitario al momento del loro arrivo sul territorio della Comunità, qualunque sia il regime doganale sotto il quale sono state dichiarate;

considerando che, per verificare l'ottemperanza del paese terzo speditore alle disposizioni della presente direttiva e per evitare l'importazione di carni pericolose per la salute umana, è necessario che ogni partita di carni fresche importate sia sottoposta dallo Stato membro interessato a un controllo sanitario all'importazione e ad un controllo di polizia sanitaria, controlli che devono essere eseguiti entrambi da un veterinario ufficiale; che, allo scopo di garantire l'uniformità dei controlli, debbono essere stabilite, in base ad una procedura nel cui ambito la Commissione e gli Stati membri collaborano strettamente, le modalità di applicazione di tali controlli;

considerando che ogni partita di carni fresche ammessa in uno Stato membro in base a controlli all'importazione deve, in caso di rispeditura verso un altro Stato membro — eccezion fatta per le carni sezionate, dopo l'importazione, in un laboratorio di sezionamento riconosciuto — essere accompagnata da relativo certificato, in modo da fornire una garanzia ufficiale di conformità alle norme prescritte;

considerando che i controlli, sia degli animali che delle carni, sono effettuati nell'interesse generale della Comunità; che è pertanto opportuno prescrivere che essi siano effettuati in posti di controllo riconosciuti secondo procedura e criteri comunitari;

considerando che ogni Stato membro deve avere la facoltà di vietare tempestivamente le importazioni da un paese terzo, ove queste costituiscano un potenziale pericolo per la salute umana o degli animali; che in tal caso — fatta salva la possibilità di modifica dell'elenco dei paesi e degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità — è necessario un tempestivo coordinamento dell'atteggiamento degli Stati membri nei confronti di tale paese terzo;

considerando che è opportuno incaricare esperti veterinari della Comunità di verificare, in particolare nei paesi terzi, l'osservanza delle disposizioni della direttiva;

considerando che l'applicazione del regime comunitario così istituito è subordinata a livello comunitario alla fissazione delle diverse norme di applicazione, come anche all'opportuno adeguamento delle legislazioni degli Stati membri; che, di conseguenza, l'applicazione di tale regime deve essere attuata in periodi successivi,

▼ **B**

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

▼ **M6**

## CAPITOLO I

**Disposizioni generali**▼ **M12***Articolo 1*

1. La presente direttiva riguarda le importazioni in provenienza da paesi terzi:

— di animali domestici da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina e suina;

▼ **M17**

— di animali domestici da riproduzione, da allevamento, da ingrasso o da macello delle specie ovina e caprina;

▼ **M12**

— di carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina ► **M20** (comprese le specie *Bubalus bubalis* e *Bison bison*) ◄, suina, ovina o caprina, nonché di solipedi domestici;

— ai fini dell'articolo 3, di carni fresche di ungulati e di solipedi selvatici, sempreché si tratti di importazioni consentite in provenienza da determinati paesi terzi d'origine;

— di prodotti a base di carne preparati a partire da carni fresche definite al secondo trattino, escluse quelle di cui all'articolo 5 della direttiva 64/433/CEE ed alle disposizioni corrispondenti dell'articolo 20 della direttiva 72/462/CEE.

2. La presente direttiva non è applicabile:

a) agli animali destinati esclusivamente al pascolo o al lavoro temporanei in prossimità della frontiera della Comunità;

b) alle carni ed ai prodotti a base di carne, diversi da quelli di cui alla lettera e), contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale, purché la quantità trasportata non superi 1 chilogrammo per persona, e con riserva che essi provengano da un paese terzo o parte di un paese terzo di cui all'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 e in provenienza dal quale le importazioni non siano vietate conformemente all'articolo 28;

c) alle carni e ai prodotti a base di carne, diversi da quelli di cui alla lettera e), che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e purché la quantità non superi 1 chilogrammo, e con riserva che essi provengano da un paese terzo o parte di un paese terzo di cui all'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 e in provenienza dal quale le importazioni non siano vietate conformemente all'articolo 28;

d) alle carni e ai prodotti di carne destinati al consumo del personale e dei passeggeri che si trovano a bordo di mezzi di trasporto che effettuano trasporti internazionali.

Quando tali carni e prodotti a base di carne o i loro rifiuti di cucina sono scaricati, devono essere distrutti. È tuttavia possibile non ricorrere alla distruzione quando le carni o i prodotti a base di carne passano, direttamente o dopo essere stati posti provvisoriamente sotto controllo doganale, da tale mezzo di trasporto a un altro;

e) ai prodotti a base di carne sottoposti ad un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore  $F_0$  sia superiore o pari a 3,00, purché la quantità non superi 1 chilogrammo:

i) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale;

ii) che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazione prive di qualsiasi carattere commerciale.

▼ **M12***Articolo 2*▼ **M17**

Ai fini della presente direttiva, le definizioni che figurano negli articoli 2 della direttiva 64/432/CEE, della direttiva 64/433/CEE, della direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE <sup>(2)</sup>, della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE, e della direttiva 91/68/CEE <sup>(4)</sup>, sono applicate ove necessario.

▼ **M12**

Tuttavia, le definizioni di carni di pollame che figurano all'articolo 1 della direttiva 71/118/CEE non sono applicabili ai fini della presente direttiva.

Inoltre, si intende per:

- a) veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorità centrale competente di uno Stato membro o di un paese terzo;
- b) paese destinatario: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti animali, carni fresche o prodotti a base di carne provenienti da un paese terzo;

▼ **M17**

- c) paese terzo: il paese nel quale non sono applicabili le direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE e 91/68/CEE;

▼ **M12**

- d) importazione: l'introduzione nel territorio della Comunità di animali, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi;

▼ **M17**

- e) azienda: l'impresa agricola, industriale o commerciale ufficialmente controllata, situata sul territorio di un paese terzo, in cui sono tenuti o allevati abitualmente animali delle specie bovina o suina da allevamento, da ingrasso o da macello o animali delle specie ovina o caprina da riproduzione, da allevamento, da produzione o da macello;

▼ **M12**

- f) zona indenne da epizoozia: zona in cui, in base a constatazione ufficiale, gli animali non risultano essere stati colpiti da nessuna delle malattie contagiose dell'elenco stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 29, da un periodo ed entro un raggio definiti secondo la stessa procedura.

*Articolo 3*

1. Il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, un elenco dei paesi o delle parti di paesi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione:

- di animali domestici da allevamento, da produzione o da macello delle ► **M17** specie bovina, suina, ovina e caprina ◀,
- di carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina (compresi i bufali), suina, ovina e caprina, nonché di solipedi domestici, nonché di prodotti a base di carne fabbricati a partire o con le dette carni,
- di carni fresche di ungulati e di solipedi selvatici,

tenuto conto della situazione sanitaria di tali paesi o parti di paesi.

Tale elenco può essere modificato o integrato secondo la procedura prevista all'articolo 30, segnatamente per quanto riguarda l'elaborazione

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

<sup>(4)</sup> GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.

▼ **M12**

della voce relativa ai prodotti a base di carne, con eventuale menzione specie di animali e, nel caso previsto all'articolo 21, paragrafo 2, del trattamento richiesto.

2. Per decidere, sia per gli animali delle ► **M17** specie bovina, suina, ovina e caprina ◀, sia per le carni fresche e per i prodotti a base di carne, se un paese o una parte di paese può figurare sull'elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto in particolare:

- a) dello stato sanitario del bestiame, degli altri animali domestici e degli animali selvatici nel paese terzo, specialmente per quanto riguarda le malattie esotiche degli animali, nonché della situazione sanitaria ambientale di tale paese, capaci di compromettere la salute della popolazione e del bestiame degli Stati membri;
- b) della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite da tale paese in merito alla presenza, nel suo territorio, di malattie contagiose degli animali, specialmente quelle menzionate negli elenchi A e B dell'ufficio internazionale delle epizootie;
- c) dei regolamenti di tale paese relativi alla profilassi e alla lotta contro le malattie degli animali;
- d) della struttura dei servizi veterinari di tale paese e dei poteri di cui tali servizi dispongono;
- e) dell'organizzazione e dell'applicazione della profilassi e della lotta contro le malattie contagiose degli animali;
- f) della legislazione di questo paese in materia di impiego di sostanze, in particolare quella relativa al loro divieto o alla loro autorizzazione, della loro distribuzione, alla loro immissione sul mercato e alle loro norme di somministrazione e di controllo.

3. Per decidere, per i prodotti a base di carne, se un paese o una parte di paese può figurare nell'elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto in particolare delle garanzie offerte dal paese terzo in materia sanitaria e di polizia sanitaria.

4. L'elenco di cui al paragrafo 1 e ogni relativa modifica sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### *Articolo 4*

1. Secondo la procedura prevista all'articolo 29, sono stabiliti uno o più elenchi degli stabilimenti in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione delle carni o dei prodotti a base di carne. Secondo modalità d'applicazione che dovrà stabilire la Commissione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 30, l'elenco o gli elenchi possono essere modificati o completati dalla Commissione in funzione del risultato dei controlli previsti all'articolo 5, dopo averne informato gli Stati membri.

In caso di difficoltà si adisce il comitato conformemente alla procedura prevista all'articolo 29.

Prima del 1° gennaio 1990 il Consiglio effettua un riesame di queste disposizioni sulla base di una relazione della Commissione.

2. Per decidere se un macello, un laboratorio di sezionamento, uno stabilimento di fabbricazione di prodotti a base di carne o un deposito frigorifero situato fuori di un macello, laboratorio di sezionamento o stabilimento di fabbricazione possa figurare su uno degli elenchi di cui al paragrafo 1, si tiene conto in particolare:

- a) delle garanzie che può offrire il paese terzo riguardo all'osservanza delle disposizioni della presente direttiva;
- b) delle disposizioni regolamentari del paese terzo relative alla somministrazione, agli animali da macello, di qualsiasi sostanza che possa compromettere la sanità delle carni e/o dei prodotti a base di carne;
- c) per quanto riguarda le carni fresche, dell'osservanza, in ciascun caso particolare, delle disposizioni della presente direttiva e dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE.

**▼ M12**

Tuttavia, si può derogare, secondo la procedura prevista all'articolo 29 della presente direttiva, ► **M20** al punto 14 ◄, lettera c), secondo, terzo e quarto trattino e del punto ► **M20** ◄ ► **M20** 42 A ◄ dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE quando il paese terzo interessato fornisca garanzie simili; in tale ipotesi vengono stabilite, caso per caso, conformemente alla stessa procedura, condizioni sanitarie almeno equivalenti a quelle del suddetto allegato.

**▼ M20**

Secondo la stessa procedura possono essere chieste garanzie particolari per quanto riguarda la qualità dell'acqua potabile utilizzata da uno stabilimento e il controllo medico del personale adibito al lavoro e alla manipolazione delle carni fresche;

**▼ M12**

d) per quanto riguarda i prodotti a base di carne, dell'osservanza, in ciascun caso particolare, delle disposizioni della presente direttiva nonché delle pertinenti disposizioni di cui agli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE;

e) dell'organizzazione del o dei servizi di ispezione delle carni nel paese terzo o in una parte di esso, dei poteri di cui questo o questi servizi dispongono e della sorveglianza di cui formano oggetto.

3. L'iscrizione nell'elenco o negli elenchi di cui al paragrafo 1 può aver luogo soltanto se il macello, il laboratorio di sezionamento, lo stabilimento di fabbricazione di prodotti a base di carne o il deposito frigorifero situato fuori di un macello, laboratorio di sezionamento o stabilimento di fabbricazione, che ne forma oggetto, è situato in un paese terzo o in una parte di esso indicati nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e se è stato ufficialmente riconosciuto per le esportazioni nella Comunità dalle autorità competenti del paese terzo. Detto riconoscimento è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a) conformità alle prescrizioni pertinenti dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE o, rispettivamente, degli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE;

b) controllo permanente da parte di un veterinario ufficiale del paese terzo.

4. L'elenco o gli elenchi di cui al paragrafo 1 e ogni relativa modifica sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

**▼ M6***Articolo 5*

Controlli sono effettuati sul posto da esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione per verificare se le disposizioni della presente direttiva, e in particolare quelle dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, sono effettivamente applicate.

Qualora durante lo svolgimento di un'ispezione effettuata in applicazione del presente articolo si riscontrino fatti gravi a carico di uno stabilimento riconosciuto, la Commissione ne informa immediatamente gli Stati membri e adotta subito una decisione che comporti la sospensione provvisoria del riconoscimento. Una decisione definitiva in proposito sarà presa secondo la procedura prevista all'articolo 30.

Gli esperti degli Stati membri incaricati di tali controlli sono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri.

Tali controlli sono svolti per conto della Comunità che sostiene le spese relative.

La periodicità e le modalità di detti controlli sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 29.



▼ M17

## CAPITOLO II

**Importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina**▼ M14*Articolo 6*

1. Fermo restando l'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione degli animali di cui alla presente direttiva soltanto in provenienza da paesi terzi:

a) indenni dalle seguenti malattie nei cui confronti gli animali sono ricettivi:

— da dodici mesi, da peste bovina, da pleuropolmonite contagiosa dei bovini, da febbre catarrale ovina, da peste suina africana e da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen) ► M17, la peste dei piccoli ruminanti, la malattia emorragica enzootica, il vaiolo degli ovini, il vaiolo dei caprini e la febbre della Valle del Rift ◀;

— da sei mesi, da stomatite vescicolare contagiosa;

b) in cui non si sia proceduto da dodici mesi a vaccinazioni contro le malattie di cui alla lettera a), primo trattino, e nei cui confronti questi animali sono ricettivi.

2. Gli Stati membri autorizzano l'introduzione nel proprio territorio di animali appartenenti ad una specie sensibile all'afta epizootica provenienti dal territorio di un paese terzo solo se soddisfano le condizioni seguenti:

1) qualora gli animali provengano da un paese terzo indenne da afta epizootica da almeno due anni, il quale non pratichi la vaccinazione da almeno dodici mesi e non autorizzi l'ingresso nel proprio territorio di animali che sono stati vaccinati nel corso degli ultimi dodici mesi, una garanzia da cui risulti che essi non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

2) qualora gli animali provengano da un paese terzo indenne da afta epizootica da almeno due anni, il quale pratichi la vaccinazione e autorizzi l'ingresso nel proprio territorio di animali vaccinati:

a) una garanzia secondo cui gli animali non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

b) una garanzia secondo cui i bovini hanno presentato una reazione negativa ad una prova di ricerca del virus dell'afta epizootica praticata secondo il metodo del raschiamento laringo-faringeo (detto «Probang test»);

c) una garanzia secondo cui gli animali hanno presentato una reazione negativa a un test sierologico praticato per accertare la presenza di anticorpi dell'afta epizootica;

d) una garanzia secondo cui gli animali sono stati isolati nel paese di esportazione in una stazione di quarantena per quattordici giorni sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale. A questo proposito, nessun animale introdotto nella stazione di quarantena deve essere stato vaccinato contro l'afta epizootica nei ventuno giorni precedenti l'esportazione e nessun animale, ad eccezione di quelli che formano oggetto della spedizione, deve essere stato introdotto nella stazione di quarantena nello stesso periodo;

e) quarantena per un periodo di ventuno giorni.

▼ A2

La Svezia può, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, mantenere le disposizioni nazionali relative all'importazione di animali provenienti da paesi che prevedono la vaccinazione contro l'afta epizootica;

**▼ M14**

- 3) qualora gli animali provengano da un paese terzo non indenne da afta epizootica da almeno due anni:
- a) le garanzie di cui al punto 2);
  - b) garanzie supplementari da definire secondo la procedura stabilita all'articolo 30.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, un paese terzo può conservare la propria qualifica di paese indenne da afta epizootica da almeno due anni anche nel caso in cui siano stati accertati focolai della malattia in una parte limitata del territorio nazionale, a condizione che essi siano stati eradicati entro un termine inferiore a tre mesi.

3. Sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 29:
- a) fermo restando l'articolo 3, paragrafo 1, un elenco dei paesi terzi che sono autorizzati ad esportare animali verso la Comunità e che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2,
  - b) un elenco delle stazioni di quarantena a partire da cui tali paesi possono esportare animali verso la Comunità, e
  - c) le eventuali garanzie supplementari che ciascuno di tali paesi può richiedere.

**▼ M23**

4. Per quanto concerne la peste suina classica, i suini devono provenire dal territorio di un paese terzo che:

- sia indenne da almeno 12 mesi dalla peste suina classica;
- non abbia autorizzato la vaccinazione negli ultimi 12 mesi;
- non ammetta nel proprio territorio suini che siano stati vaccinati da meno di 12 mesi.

5. In deroga al paragrafo 4 si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'articolo 29, di autorizzare l'importazione di suini provenienti da una parte del territorio di un paese terzo, a condizione che in tutto il territorio di tale paese sia vietata la vaccinazione contro la peste suina classica e che detta parte di territorio risponda alle condizioni fissate al paragrafo 4.

6. In deroga al paragrafo 4, qualora si manifesti la peste suina classica in un paese terzo che risponde alle condizioni fissate al paragrafo 4, si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'articolo 29, che il periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 4, primo trattino, sia ridotto a sei mesi se:

- a) un focolaio o un certo numero di focolai tra loro connessi sul piano epidemiologico si manifestano in una regione geografica delimitata, e
- b) il focolaio o i focolai sono stati totalmente eliminati in un periodo di tre mesi senza ricorrere alla vaccinazione.

**▼ M6***Articolo 7*

Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 29, che l'articolo 6, lettera a), si applichi soltanto ad una parte del territorio di un paese terzo.

Secondo la medesima procedura, in deroga all'articolo 6, lettera b), l'importazione degli animali di cui alla presente direttiva può essere ammessa, a determinate condizioni, in provenienza da paesi terzi o da parti di tali paesi in cui siano praticate vaccinazioni contro una o più delle malattie di cui all'articolo 6, lettera a), primo trattino.

*Articolo 8*

1. Fatti salvi gli articoli 6 e 7, gli Stati membri autorizzano l'importazione degli animali di cui alla presente direttiva in provenienza da un paese terzo soltanto se essi soddisfano alle condizioni di polizia sanitaria adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29 per le

**▼ M6**

importazioni in provenienza da tale paese terzo, a seconda della specie e destinazione degli animali.

**▼ M17**

2. Può essere decisa, secondo la procedura prevista all'articolo 29, una limitazione delle autorizzazioni a specie particolari, ad animali delle specie bovina e suina da macello, da allevamento o da produzione, ad animali delle specie ovina o caprina da riproduzione, da allevamento, da ingrasso o da macello o ad animali destinati ad usi particolari, nonché l'applicazione, dopo l'importazione, di qualsiasi misura di polizia sanitaria che si riveli necessaria.

Per quanto riguarda gli animali da riproduzione, da allevamento, da produzione o da ingrasso, i requisiti previsti in virtù del presente paragrafo possono essere diversi secondo gli Stati membri, onde tener conto delle disposizioni particolari di cui essi beneficiano nel quadro degli scambi intracomunitari.

3. Per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria da stabilire, conformemente al paragrafo 1:

- le norme stabilite all'allegato A della direttiva 64/432/CEE sono applicabili, come base di riferimento, per la tubercolosi dei bovini, la brucellosi dei bovini e dei suini,
- le norme stabilite agli articoli 4, 5 e 6 oppure in applicazione dell'articolo 7 o 8, nonché quelle che figurano all'allegato A della direttiva 91/68/CEE sono applicabili, come base di riferimento, per le malattie alle quali sono sensibili gli ovini ed i caprini.

Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 29, e caso per caso, di derogare a tali disposizioni qualora il paese terzo interessato fornisca garanzie sanitarie analoghe; in tal caso, sono fissate secondo la suddetta procedura condizioni sanitarie almeno equivalenti a quelle previste dagli articoli o dagli allegati sopracitati, in modo da permettere l'ingresso degli animali in questione nelle mandrie e nei greggi comunitari.

**▼ M6***Articolo 9*

Quando uno Stato membro ritiene che i vaccini antiaftosi utilizzati da un paese terzo contro i tipi di virus A, O oppure C presentino talune deficienze, esso vieta l'introduzione nel suo territorio degli animali delle ► **M17** specie bovina, suina, ovina e caprina ◀ provenienti dal paese terzo interessato. Esso informa quanto prima gli altri Stati membri e la Commissione della decisione presa, precisandone i motivi. Il comitato veterinario permanente si riunisce al più presto dopo tale notifica. È presa una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 30.

*Articolo 10*

Gli Stati membri autorizzano l'importazione degli animali delle ► **M17** specie bovina, suina, ovina e caprina ◀ solo se, prima del giorno del loro carico per la spedizione verso il paese destinatario, essi hanno soggiornato senza interruzione nel territorio o in una parte del territorio di un paese terzo indicato nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1:

**▼ M17**

a) per gli animali delle specie bovina e suina da allevamento o da produzione e per gli animali delle specie ovina e caprina da riproduzione, da allevamento o da ingrasso da almeno sei mesi;

**▼ M6**

b) almeno tre mesi se si tratta di animali da macello.

Qualora si tratti di animali di età inferiore a 6 o a 3 mesi, essi devono aver soggiornato in tale territorio sin dalla nascita.

▼ M6*Articolo 11*▼ M17

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione degli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina soltanto dietro presentazione di un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale del paese terzo speditore.

▼ M6

Il certificato deve:

- a) essere rilasciato il giorno del carico degli animali per la spedizione verso il paese destinatario;
- b) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali del paese destinatario e in una di quelle del paese nel quale si effettua il controllo all'importazione previsto dall'articolo 12;
- c) accompagnare gli animali ed essere in esemplare originale;

▼ M17

d) attestare che gli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina rispondono alle condizioni previste dalla presente direttiva e a quelle stabilite in attuazione della direttiva stessa per l'importazione in provenienza da paesi terzi;

▼ M6

- e) essere composto di un solo foglio;
- f) essere rilasciato per un solo destinatario.

2. Tale certificato deve essere conforme ad un modello stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 29.

▼ M19▼ M6*Articolo 13*

Dopo l'arrivo nel paese destinatario gli animali da macello devono essere avviati direttamente ad un macello e, conformemente alle esigenze della polizia sanitaria, essere macellati entro i ► M15 cinque ◀ giorni feriali successivi all'arrivo in detto macello.

Fatte salve le condizioni particolari eventualmente stabilite secondo la procedura dell'articolo 29, l'autorità competente del paese destinatario può designare, per motivi di polizia sanitaria, il macello al quale gli animali devono essere avviati.

## CAPITOLO III

**Importazione di carni fresche***Articolo 14*

1. Le carni fresche devono provenire da animali che abbiano soggiornato nel territorio o in una parte del territorio di un paese indicato sull'elenco stabilito in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, almeno tre mesi prima della loro macellazione o dalla nascita se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

2. Fermo restando l'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche soltanto in provenienza da paesi terzi:

- a) indenni da dodici mesi dalle seguenti malattie nei cui confronti sono ricettivi gli animali da cui provengono tali carni: peste bovina, ► M14 ————— ◀ peste suina africana, paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen);
- b) in cui non si sia proceduto, da dodici mesi, a vaccinazioni contro le malattie di cui alla lettera a) nei confronti delle quali sono ricettivi gli animali da cui provengono tali carni;

**▼ M23**

- c) in cui da almeno 12 mesi non sia stato constatato alcun caso di peste suina classica, da almeno 12 mesi non sia stata autorizzata la vaccinazione contro la peste suina classica e nel corso dei 12 mesi precedenti nessun suino sia stato vaccinato contro la peste suina classica.

**▼ M14**

3. Fermo restando l'articolo 3, paragrafo 1:

- a) l'importazione di carni fresche provenienti da paesi terzi in cui:

- l'afta epizootica (virus A, O, C) è allo stato endemico
- non è in uso l'abbattimento sistematico in caso di apparizione di un focolaio di afta epizootica
- è praticata la vaccinazione

è autorizzata soltanto alle condizioni seguenti:

- i) il paese terzo o una regione di esso ha fatto oggetto di approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 29;
- ii) le carni sono state sottoposte alla maturazione, al controllo del pH, al disossamento ed all'asportazione delle principali ghiandole linfatiche.

L'importazione di interiora destinate al consumo umano è sottoposta a restrizioni in base al parere degli esperti scientifici autorizzati. Sono possibili condizioni speciali applicabili alle interiora destinate all'industria farmaceutica ed alla produzione di alimenti per animali domestici. Tali restrizioni e condizioni speciali sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

- b) L'importazione di carni fresche provenienti da paesi terzi in cui è in uso la vaccinazione contro i virus SAT o ASIA 1 dell'afta epizootica è autorizzata soltanto alle condizioni seguenti:

- i) il paese terzo ha regioni in cui non è autorizzata la vaccinazione e non si sono verificati casi di afta epizootica da dodici mesi; tali regioni saranno approvate secondo la procedura di cui all'articolo 29;
- ii) le carni sono state sottoposte a maturazione, a disossamento ed all'asportazione delle principali ghiandole linfatiche e non sono state importate nelle tre settimane successive alla macellazione;
- iii) non è autorizzata l'importazione di interiora da tali paesi.

- c) L'importazione di carni fresche provenienti da paesi terzi:

- in cui è praticata la vaccinazione e
- che sono indenni da afta epizootica da dodici mesi,

è autorizzata in condizioni fissate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

- d) L'importazione di carni fresche provenienti da paesi terzi:

- in cui non viene effettuata la vaccinazione in massa e
- che sono stati dichiarati indenni da afta epizootica,

è autorizzata secondo la procedura di cui all'articolo 29, conformemente alle norme applicabili per il commercio intracomunitario.

Saranno stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29 norme complementari che possono essere applicate ai paesi di cui al primo comma, lettere a) e b).

**▼ A2**

- e) la Svezia può, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, mantenere le disposizioni nazionali relative all'importazione di carni fresche provenienti da paesi che prevedono la vaccinazione contro l'afta epizootica.

**▼ M6***Articolo 15*

Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 29, che l'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), si applichi soltanto a una parte del territorio di un paese terzo.

**▼ M6**

Secondo la medesima procedura, in deroga all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), l'importazione delle carni fresche può essere ammessa, a determinate condizioni, in provenienza da paesi terzi o da una parte del territorio di detti paesi in cui siano praticate vaccinazioni contro una o più delle malattie di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a).

**▼ M23**

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 29, si può decidere di derogare all'articolo 14, paragrafo 2, lettera c).

**▼ M6***Articolo 16*

► **M18** 1. ◀ Fermi restando gli articoli 14 e 15, gli Stati membri autorizzano l'importazione delle carni fresche in provenienza da un paese terzo soltanto se esse soddisfano alle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29 per le importazioni di carni fresche in provenienza da tale paese terzo, a seconda della specie animale.

**▼ M18**

2. Tuttavia, fino al 31 dicembre 1996 gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di ghiandole e organi, compreso il sangue, come materie prime destinate all'industria di trasformazione farmaceutica, in provenienza dai paesi terzi che figurano nell'elenco fissato in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e che non sono soggetti a divieto.

Le condizioni generali da osservare per dette importazioni sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.

Secondo la procedura prevista all'articolo 29 gli Stati membri possono essere autorizzati ad importare dette materie prime in provenienza da paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui al primo comma, a condizioni che tengano conto della situazione sanitaria specifica del paese terzo in questione.

Le condizioni relative a dette importazioni, stabilite secondo le procedure di cui al secondo e terzo comma, non devono in nessun caso essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari.

**▼ M6***Articolo 17*

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche in carcasse, eventualmente sezionate in mezzene per i suini, in mezzene o in quarti per i bovini ed i solipedi, solo a condizione che sia possibile ricostituire la carcassa di ciascun animale.

2. Tale importazione è subordinata alle seguenti condizioni: le carni fresche devono

- a) essere state ottenute in un macello indicato nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
- b) provenire da un animale da macello che, in conformità dell'allegato I, ► **M20** capitolo VI ◀, della direttiva 64/433/CEE, sia stato sottoposto a una visita ante mortem da un veterinario ufficiale e sia stato giudicato idoneo alla macellazione secondo le disposizioni della presente direttiva, ai fini dell'esportazione nella Comunità.

**▼ M10**

Secondo la procedura prevista all'articolo 29 possono esserere decisi requisiti supplementari adattati alla situazione specifica di taluni paesi nominativamente indicati, al riguardo di determinate malattie che possano compromettere la salute umana;

**▼ M6**

- c) essere state trattate in condizioni igieniche in conformità dell'allegato I, ► **M20** capitolo VII ◀, della direttiva 64/433/CEE;
- d) essere state sottoposte, in conformità dell'allegato I, ► **M20** capitolo VIII ◀, della direttiva 64/433/CEE, ad un'ispezione post mortem effettuata sotto la responsabilità ed il controllo diretto di un veteri-

▼ **M6**

nario ufficiale e non aver presentato alcuna alterazione, con eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, di malformazioni o di alterazioni localizzate, purché sia constatato, se necessario per mezzo di appropriate analisi di laboratorio, che esse non rendano le carcasse e le frattaglie annesse inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo.

▼ **M10**

Secondo la procedura prevista all'articolo 29 possono esserere decisi requisiti supplementari adattati alla situazione specifica di taluni paesi nominativamente indicati, al riguardo di determinate malattie che possano compromettere la salute umana;

▼ **M6**

- e) essere munite di bollo sanitario da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 29; ► **C2** la bollatura deve essere effettuata in conformità dell'allegato I, ► **M20** capitolo XI ◀, della direttiva 64/433/CEE; ◀
- f) essere state conservate, dopo l'ispezione post mortem effettuata conformemente alle disposizioni di cui alla lettera d), in condizioni igieniche soddisfacenti e conformemente all'allegato I, ► **M20** capitolo XIV ◀, della direttiva 64/433/CEE all'interno di stabilimenti;
- g) essere state trasportate conformemente all'allegato I, ► **M20** capitolo XV ◀, della direttiva 64/433/CEE e maneggiate in condizioni igieniche soddisfacenti.

3. Nell'ispezione post mortem di cui al paragrafo 2, lettera d), nel controllo della conformità alle condizioni d'igiene di cui al paragrafo 2, lettera c), e nel controllo dei requisiti di cui all'allegato I, ► **M20** capitolo XIV ◀, della direttiva 64/433/CEE, il veterinario ufficiale può essere assistito da personale ausiliario posto sotto la sua responsabilità.

Questo personale ausiliario deve:

- a) essere designato dall'autorità centrale competente del paese speditore conformemente alle disposizioni vigenti,
- b) avere una formazione idonea,
- c) avere uno statuto giuridico che ne garantisca l'indipendenza nei confronti dei responsabili degli stabilimenti,
- d) non avere alcun potere di decisione sul risultato finale dell'ispezione sanitaria.

### *Articolo 18*

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere le importazioni:

- a) di mezzene, mezzene sezionate al massimo in tre pezzi, di quarti separati o di frattaglie conformi alle condizioni previste dall'articolo 17, paragrafi 2 e 3, e provenienti da macelli a tale scopo designati secondo la procedura di cui all'articolo 29;
- b) di pezzature inferiori ai quarti o ► **M10** di carni disossate o di fegati di bovini affettati provenienti da laboratori ◀ di sezionamento controllati conformemente all'articolo 4 e a tale scopo riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 29. Oltre alle condizioni previste all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, dette carni devono soddisfare almeno alle seguenti prescrizioni:
  - i) essere state sezionate e ottenute nell'osservanza delle prescrizioni dell'allegato I, ► **M20** capitolo IX ◀, della direttiva 64/433/CEE;
  - ii) essere state sottoposte al controllo da parte di un veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni dell'allegato I, ► **M20** capitolo X ◀, della direttiva 64/433/CEE;
  - iii) essere conformi, per quanto riguarda l'imballaggio, alle disposizioni dell'allegato I, ► **M20** capitolo XII ◀ della direttiva 64/433/CEE;

**▼ M6**

- iv) essere oggetto di qualsiasi controllo, effettuato da veterinari della Comunità, che consenta di accertare l'osservanza delle disposizioni summenzionate;
- v) per quanto riguarda le carni fresche di solipedi, essere oggetto di controlli da parte del paese destinatario per eventuali restrizioni circa la loro utilizzazione.

**▼ M11**

2. In deroga all'articolo 20, lettere j) e k), gli Stati membri possono permettere le importazioni nel loro territorio di carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera b) della direttiva 88/657/CEE <sup>(1)</sup>, dei muscoli masseteri e di cervello, a condizione che soddisfino i requisiti dell'articolo 17, paragrafo 2 e del paragrafo 1, lettera b), iii), iv) e v) del presente articolo e, per quanto riguarda le carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi, le condizioni della direttiva 88/657/CEE.

**▼ M6**

3. Secondo la procedura di cui all'articolo 29, può essere deciso che, in stabilimenti specificamente all'uopo designati, le carni vengano sezionate a caldo in condizioni speciali, diverse da quelle previste dall'allegato I, ► **M20** capitolo IX, punto 46 ◀, della direttiva 64/433/CEE.

**▼ M10**

4. L'ammissione di fegati affettati di animali di specie diverse da quella bovina può essere decisa dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

**▼ M6***Articolo 19*

Gli articoli 17 e 18 non si applicano:

- a) alle carni fresche importate con l'autorizzazione dello Stato membro destinatario per usi diversi dall'alimentazione umana;
- b) alle carni fresche destinate ad esposizioni, a studi particolari o ad analisi, se il controllo ufficiale ha permesso di assicurarsi che tali carni non sono destinate all'alimentazione umana e che, quando l'esposizione è terminata o gli studi particolari o l'analisi sono stati effettuati, esse, eccettuate le quantità utilizzate al momento dell'analisi, sono ritirate dal territorio della Comunità o distrutte.

In tal caso, nonché nel caso di cui alla lettera a), il paese destinatario vigila affinché dette carni non siano destinate ad usi diversi da quelli per i quali sono state introdotte nel suo territorio;

- c) alle carni fresche destinate esclusivamente all'approvvigionamento delle organizzazioni internazionali con riserva di approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 29 e purché esse provengano da paesi indicati nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, e corrispondano alle disposizioni di polizia sanitaria. Gli Stati membri nel cui territorio si trovano dette organizzazioni internazionali vigilano affinché tali carni non siano poste in libera circolazione.

**▼ M12**

Il primo comma si applica mutatis mutandis ai prodotti a base di carne.

**▼ M6***Articolo 20*

Gli Stati membri vietano l'importazione di:

- a) carni fresche provenienti da verri e da suini criptorchidi;

<sup>(1)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3.



▼ **M6**► **M10** b) carni fresche:

- i) provenienti da animali cui siano state somministrate sostanze vietate in applicazione delle direttive 81/602/CEE e 88/146/CEE <sup>(1)</sup>;
- ii) contenenti residui di sostanze ormoniche autorizzate conformemente alle eccezioni di cui all'articolo 4 della direttiva 81/602/CEE ► **C3** e agli articoli 2 e 7 della direttiva 88/146/CEE, residui ◀ di antibiotici, antiparassitari o altre sostanze ◀ nocive o che potrebbero rendere pericoloso o nocivo per la salute umana il consumo di carni fresche, ove tali residui superino i limiti di tolleranza ammessi.  
Le tolleranze ammesse sono fissate dal Consiglio su proposta della Commissione e possono essere modificate successivamente secondo la procedura di cui all'articolo 29;
- c) carni fresche trattate con radiazioni ionizzanti o ultraviolette, nonché carni fresche provenienti da animali ai quali sono stati somministrati inteneritori o altri prodotti che possono alterare la composizione o i caratteri organolettici;
- d) carni fresche alle quali sono state aggiunte sostanze diverse da quelle previste all'allegato I, ► **M20** capitolo XI, punto 58 ◀, della direttiva 64/433/CEE, per la bollatura sanitaria;
- e) carni fresche di animali risultati affetti da una qualunque forma di tubercolosi, nonché carni fresche di animali nei quali sia stata costata dopo la macellazione una qualsiasi forma di tubercolosi o la presenza di una o più cisti vive o morte di *cysticercus bovis* oppure di *cysticercus cellulosae*, o ancora, nel caso degli animali della specie suina, la presenza di trichine;
- f) carni fresche provenienti da animali macellati troppo giovani;
- g) parti di carcassa o frattaglie che presentano lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, ► **C2** malformazioni, contaminazioni o ◀ alterazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera d);
- h) sangue;
- i) carni tritate, carni sminuzzate in maniera analoga e carni separate meccanicamente;
- j) carni fresche in pezzi di meno di 100 grammi;
- k) teste di bovini, nonché parti della muscolatura e di altri tessuti della testa, salvo la lingua ► **C2** ————— ◀.

*Articolo 21*

Il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, un metodo e le modalità necessarie per rivelare la presenza di trichine nelle carni fresche di animali della specie suina.

▼ **M12**

## CAPITOLO IV

**Importazioni di prodotti a base di carne***Articolo 21 bis*

1. Fatto salvo il paragrafo 2, i prodotti a base di carne devono essere preparati in base a o con carni fresche:
  - rispondenti ai requisiti stabiliti negli articoli 14 e 15 nonché alle eventuali condizioni specifiche di polizia sanitaria adottate conformemente all'articolo 16, o
  - originarie di uno Stato membro, purché queste carni fresche:
    - i) rispondano ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 80/215/CEE, fatti salvi i requisiti di cui agli articoli 7 e 10 di detta direttiva,

(1) GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16.

▼ **M12**

- ii) siano state inviate, sotto controllo veterinario, nello stabilimento di trasformazione o direttamente o dopo essere state immagazzinate in un deposito frigorifero riconosciuto,
- iii) siano state, prima del trattamento, oggetto di un controllo da parte di un veterinario ufficiale, per accertare che queste carni fresche siano ancora adatte ad essere sottoposte ad un trattamento in conformità della direttiva 77/99/CEE.

2. Tuttavia gli Stati membri non possono opporsi, per motivi di polizia sanitaria, alle importazioni di prodotti a base di carne provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo che figura alla rubrica «Prodotti a base di carne» dell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3, ma a partire da cui non sono più autorizzate le importazioni di carni fresche, purché i prodotti in questione rispondano ai requisiti seguenti:

- i) provengano da uno stabilimento che, soddisfacendo alle condizioni generali per il riconoscimento, ha formato oggetto di un riconoscimento speciale per questo tipo di produzione;
- ii) siano stati ottenuti a partire da o con carni fresche definite al paragrafo 1 o con carni provenienti dal paese di fabbricazione le quali devono:
  - soddisfare talune esigenze di polizia sanitaria da stabilire, caso per caso, in funzione della situazione sanitaria del paese di fabbricazione, secondo la procedura prevista all'articolo 30,
  - provenire da un macello specialmente riconosciuto per la consegna di carni allo stabilimento di cui al punto i),
  - essere munite di un marchio speciale da determinare secondo la procedura prevista all'articolo 29,
- iii) siano stati sottoposti ad un trattamento termico in recipiente chiuso ermeticamente il cui valore  $F_0$  sia superiore o pari a 3,00.

Tuttavia, secondo la procedura prevista all'articolo 30, possono essere ammessi altri trattamenti in funzione della situazione zoonosarica esistente nel paese esportatore.

*Articolo 21 ter*

Per poter essere importati nella Comunità, i prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi devono soddisfare, oltre alle condizioni previste all'articolo 21 bis, ai seguenti requisiti:

- 1) essere stati preparati in uno stabilimento che figura alla voce «Prodotti a base di carne» dell'elenco stabilito conformemente all'articolo 4;
- 2) provenire da uno stabilimento conforme ai requisiti pertinenti degli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE;
- 3) essere stati ottenuti in condizioni di igiene conformi ai requisiti dell'allegato A, capitolo II e capitolo III, punti 23 e 25 della direttiva 77/99/CEE;
- 4) essere stati ottenuti:
  - a) da carni fresche:
    - i) provenienti da uno stabilimento che figura in uno degli elenchi stabiliti conformemente alla direttiva 64/433/CEE o alla presente direttiva;
    - ii) che rispondono alle condizioni previste agli articoli 17 e 18 della presente direttiva nonché alle condizioni fissate all'allegato A, capitolo III punti 23 e 25 della direttiva 77/99/CEE;
  - b) nel caso di applicazione dell'articolo 21 bis, paragrafo 2, da carni che soddisfano le esigenze specifiche fissate per i paesi di fabbricazione in questione;
  - c) da prodotti a base di carne fabbricati in uno stabilimento che figura nell'elenco di cui all'articolo 4 o in uno stabilimento che figura in uno degli elenchi di cui all'articolo 7 della direttiva 77/99/CEE;

▼ **M12**

5) soddisfare le esigenze generali stabilite dalla direttiva 77/99/CEE ed in particolare:

- a) aver subito uno dei trattamenti di cui all'articolo 2, lettera d) della direttiva 77/99/CEE;
- b) essere stati sottoposti ad una ispezione da parte del veterinario ufficiale in conformità con l'allegato A, capitolo IV della direttiva 77/99/CEE; se si tratta di un contenitore ermeticamente chiuso l'ispezione deve effettuarsi secondo le prescrizioni da emanare in conformità dell'allegato B, capitolo II della direttiva 77/99/CEE.

Per procedere a questa ispezione, il veterinario ufficiale può servirsi della collaborazione di assistenti posti sotto la sua responsabilità. Tali assistenti devono:

- i) essere designati dalla competente autorità centrale del paese esportatore conformemente alle disposizioni vigenti;
  - ii) avere una formazione adeguata;
  - iii) avere uno statuto giuridico che garantisca la loro indipendenza nei confronti dei responsabili degli stabilimenti;
  - iv) non avere alcun potere di decisione sul risultato finale dell'ispezione;
- c) in caso di condizionamento o imballaggio, essere condizionati e imballati conformemente all'allegato A, capitolo V della direttiva 77/99/CEE;
- d) essere provvisti di un marchio sanitario rispondente alle condizioni relative alla bollatura previste all'allegato A, capitolo VI della direttiva 77/99/CEE, escluse le sigle ed iniziali di cui al punto 39, lettera a), previste per gli Stati membri, che devono essere sostituite dall'indicazione del paese terzo di origine, corredata dal numero di autorizzazione veterinario dello stabilimento di origine;
- d) essere immagazzinati e trasportati verso la Comunità in condizioni di igiene soddisfacenti, conformemente all'allegato A, capitolo VIII della direttiva 77/99/CEE, e manipolati in condizioni di igiene soddisfacenti; per quanto riguarda i prodotti a base di carne di cui all'articolo 4 della stessa direttiva, il produttore deve indicare sulla confezione, a scopo di controllo, in modo visibile e leggibile, la temperatura alla quale il prodotto deve essere trasportato e immagazzinato ed il periodo durante il quale ne è garantita la conservazione;
- 6) non aver subito radiazioni ionizzanti.

▼ **M25**

In attesa della fissazione da parte della Commissione di certificati di importazione e di elenchi di stabilimenti in provenienza dei quali sono consentite le importazioni di budella e degli altri prodotti di cui all'articolo 2, lettera b), punto v) della direttiva 77/99/CEE o della conclusione di accordi di equivalenza veterinari e al più tardi fino al ► **M26** 31 dicembre 1998 ◀, gli Stati membri sono autorizzati ad importare tali prodotti in base alle norme nazionali vigenti in deroga ai requisiti previsti ai paragrafi 1, 2 e 4, lettera a), punto i).

▼ **M12**

## CAPITOLO V

**Requisiti comuni alle carni fresche ed ai prodotti a base di carne***Articolo 22*

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche o di prodotti a base di carne soltanto su presentazione di un certificato di polizia sanitaria e di un certificato di sanità che devono essere redatti da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore.

**▼M12**

Detti certificati devono:

- a) essere redatti almeno in una delle lingue ufficiali del paese destinatario e in una di quelle del paese nel quale si effettuano i controlli all'importazione previsti dagli articoli 23 e 24;
- b) accompagnare le carni fresche o i prodotti a base di carne ed essere in esemplare originale;
- c) essere composti di un solo foglio;
- d) essere rilasciati per un solo destinatario.

Il certificato di polizia sanitaria deve attestare che le carni fresche o i prodotti a base di carne soddisfano i requisiti sanitari previsti dalla presente direttiva e quelli stabiliti in applicazione della direttiva stessa per l'importazione di carni fresche o di prodotto a base di carne provenienti dal paese terzo.

2. Il certificato di sanità deve essere conforme ad un modello stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 29.

Può essere deciso caso per caso, secondo la stessa procedura, che il certificato di polizia sanitaria ed il certificato di sanità costituiscano un solo foglio.

3. Il certificato di sanità deve corrispondere, nella presentazione e nel contenuto, per le carni fresche, al modello di cui all'allegato A e per i prodotti a base di carne al modello di cui all'allegato C; esso deve essere rilasciato il giorno del carico delle carni fresche o dei prodotti a base di carne per la spedizione verso il paese destinatario.

**▼M16****▼M12***Articolo 24*

1. Gli Stati membri vigilano affinché ogni partita di carni fresche o di prodotti a base di carne sia sottoposta ad un controllo sanitario prima dell'ammissione al consumo nel territorio geografico della Comunità, nonché ad un controllo di polizia sanitaria effettuati da un veterinario ufficiale.

Gli Stati membri vigilano affinché gli importatori comunichino, con un anticipo di almeno due giorni feriali, al servizio locale incaricato del controllo all'importazione il posto in cui le carni fresche o i prodotti a base di carne saranno presentati al controllo, precisando la quantità, la natura delle carni e dei prodotti a base di carne ed il momento dal quale può essere effettuato il controllo.

2. Il controllo sanitario di cui al paragrafo 1 è effettuato mediante sondaggio nel caso delle importazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafi 1 e 2 ed agli articoli 21 bis e 21 ter; esso ha in particolare lo scopo di verificare ai sensi delle disposizioni del paragrafo 3:

- a) il certificato di sanità, la conformità delle carni fresche o dei prodotti a base di carne alle indicazioni di tale certificato, la bollatura;
- b) lo stato di conservazione, l'eventuale insudiciamento e la presenza di germi patogeni;
- c) la presenza di residui delle sostanze di cui all'articolo 20;
- d) se, per quanto riguarda le carni fresche, la macellazione e il sezionamento e, per quanto riguarda i prodotti a base di carne, la fabbricazione, siano stati effettuati in stabilimenti a tale scopo riconosciuti;
- e) le condizioni di trasporto.

3. Secondo la procedura di cui all'articolo 29 sono adottate le modalità d'applicazione necessarie ad assicurare un'esecuzione uniforme dei controlli di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 20 e, più particolarmente, i metodi di analisi, la frequenza e le modalità di prelievo dei campioni.

▼ **M12**

4. Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato di carni fresche o di prodotti a base di carne qualora dai controlli previsti al paragrafo 1 risulti che:

- le carni fresche o i prodotti a base di carne sono impropri al consumo umano;
- le condizioni previste dalla presente direttiva e dall'allegato I della direttiva 64/433/CEE o dagli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE non sono soddisfatte;
- uno dei certificati di cui all'articolo 22, che accompagnano ogni partita, non è conforme alle condizioni previste dal suddetto articolo.

5. Quando le carni fresche o i prodotti a base di carne non possono essere importati, essi devono essere respinti quando non vi si oppongono motivi di polizia sanitaria o di sanità.

Se è impossibile respingerli essi devono essere distrutti nel territorio dello Stato membro dove sono effettuati i controlli.

In deroga a questa disposizione e su richiesta dell'importatore o del suo mandatario, lo Stato membro che effettua i controlli di polizia sanitaria e di sanità può autorizzare la loro introduzione, per scopi diversi dal consumo umano, purché non costituiscano un pericolo per l'uomo o gli animali e purché le carni fresche o i prodotti a base di carne provengano da un paese compreso nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 e le cui importazioni non siano vietate a norma dell'articolo 28. Tali carni o prodotti a base di carne non possono abbandonare il territorio di tale Stato membro, che deve controllarne la destinazione.

6. In tutti i casi i certificati devono recare, dopo il controllo di cui al paragrafo 1, un'indicazione da cui risulti chiaramente la destinazione riservata alle carni o ai prodotti a base di carne.

#### *Articolo 25*

Le carni fresche o i prodotti a base di carne di ogni partita, la cui introduzione nella Comunità sia stata autorizzata da uno Stato membro in base ai controlli di cui all'articolo 24, paragrafo 1, prima di essere inoltrati verso il paese destinatario, devono essere accompagnati da un certificato che corrisponda, nella presentazione e nel contenuto, al modello di cui all'allegato B.

Tale certificato deve:

- a) essere rilasciato dal veterinario competente del posto di controllo o del luogo d'immagazzinamento;
- b) essere rilasciato il giorno del carico per la spedizione delle carni fresche o dei prodotti a base di carne verso il paese destinatario;
- c) essere redatto almeno nella lingua di tale paese;
- d) accompagnare la partita di carni fresche o di prodotti a base di carne in esemplare originale.

#### *Articolo 26*

Tutte le spese relative all'applicazione degli articoli 24 e 25, in particolare le spese del controllo delle carni fresche o dei prodotti a base di carne, le spese di magazzinaggio ed eventuali spese di distruzione di tali carni o prodotti a base di carne, sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.

▼ M6CAPITOLO ► M12 VI ◀**Disposizioni comuni***Articolo 27*

1. Gli Stati membri compilano e comunicano alla Commissione gli elenchi:

▼ M17

a) dei posti di controllo di frontiera per l'importazione degli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina,

▼ M12

b) dei posti di controllo per l'importazione di carni fresche o di prodotti a base di carne.

▼ M6

Tali posti di controllo devono essere riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 29.

2. Per poter essere riconosciuti, i posti di controllo di frontiera di cui al paragrafo 1, lettera a), devono disporre, in particolare, degli impianti necessari all'esecuzione del controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, alla disinfezione ed all'eliminazione dei residui di foraggio e di lettiera, nonché delle deiezioni.

3. Per poter essere riconosciuti, i posti di controllo di cui al paragrafo 1, lettera b), devono disporre almeno di:

- a) locali d'ispezione di dimensioni sufficienti a consentire il normale svolgimento dei controlli;
- b) locali sufficienti di refrigerazione e di congelamento;
- c) un locale sufficiente di scongelamento;
- d) un laboratorio.

4. La responsabilità dei controlli è assunta da un veterinario ufficiale. Egli può farsi assistere, nell'esecuzione dei compiti puramente tecnici, da ausiliari specialmente formati a tale scopo.

Le modalità di tale assistenza sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29.

5. Esperti veterinari verificano che gli impianti dei posti di controllo riconosciuti abbiano i requisiti previsti dal presente articolo e che i controlli siano effettuati in conformità della presente direttiva.

Detti esperti devono avere la cittadinanza di uno Stato membro diversa da quella dello Stato membro nel quale è situato il posto da controllare.

Le condizioni di applicazione di questo paragrafo, ed in particolare la designazione degli esperti veterinari e le modalità di verifica, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29.

6. Tutte le spese relative all'applicazione del paragrafo 5, primo comma, sono a carico della Comunità.

▼ M19▼ M29*Articolo 29*

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 <sup>(1)</sup>.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

**▼ M29**

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 30*

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

**▼ M5****▼ M28***Articolo 31bis*

Fatto salvo l'articolo 13 della direttiva 91/496/CEE <sup>(1)</sup> e l'articolo 18 della direttiva 97/78/CE <sup>(2)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 29 della presente direttiva, derogare alle disposizioni per quanto concerne le importazioni nei dipartimenti francesi d'oltremare.

All'atto dell'adozione delle decisioni di cui al primo comma, le norme applicabili dopo l'importazione sono fissate secondo la medesima procedura.

**▼ M24***Articolo 31 ter*

Ferma restando l'applicazione dell'articolo 17 della direttiva 90/675/CEE <sup>(3)</sup>, la Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 29, può derogare fino al 31 dicembre 1994 a talune disposizioni degli articoli 4 e 17, per quanto riguarda le importazioni di carni nelle isole Canarie.

Nel decidere le deroghe di cui al primo comma, le norme applicabili dopo l'importazione sono stabilite secondo la stessa procedura.

**▼ B***Articolo 32*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati:

- a) per il 1° ottobre 1973 per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettere a), b) e c);
- b) per il 1° gennaio 1976 per quanto riguarda tutte le altre disposizioni, ad eccezione di quelle che prevedono una procedura comunitaria.

2. Essi si conformano alle disposizioni che prevedono una procedura comunitaria prevista dalla direttiva per il 1° gennaio 1977.

<sup>(1)</sup> Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 27 del 30.1.1998, pag. 9).

<sup>(3)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

**▼B**

Tuttavia, un termine minimo di due anni deve intercorrere tra l'adozione delle misure stabilite sulla base di queste disposizioni e la data sopra citata.

3. Alla data fissata al paragrafo 2, gli articoli 4 e 11 della direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e l'articolo 9 della direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche sono abrogati.

**▼M12***Articolo 32 bis*

1. La presente direttiva si applica alle importazioni da paesi terzi delle carni fresche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino o dei prodotti a base di tali carni unicamente a decorrere dall'entrata in vigore della o delle decisioni della Commissione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29 per apportare le necessarie modifiche all'elenco di cui all'articolo 3.

2. Le legislazioni nazionali in materia di sanità pubblica continuano ad essere applicabili alle importazioni da paesi terzi delle carni fresche o dei prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1 fino all'entrata in vigore di una regolamentazione comunitaria in materia.

**▼M4***Articolo 33*

All'atto dell'applicazione degli articoli 8 e 16, le condizioni stabilite in base alla procedura dell'articolo 29 per le importazioni effettuate da taluni Stati membri debbono essere almeno altrettanto rigorose di quelle che tali Stati membri applicano nell'ambito degli scambi intracomunitari.

**▼B***Articolo 34*

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni sanitarie concluse tra uno o più Stati membri, da una parte, e uno o più Stati terzi, dall'altra, prima della data di adozione della presente direttiva.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili con la presente direttiva, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate.

*Articolo 35*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



▼ M6

ALLEGATO A

MODELLO

## CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a carni fresche <sup>(1)</sup> destinate a .....

(Stato membro della CEE)

N. .... <sup>(2)</sup>

Paese speditore: .....

Ministero: .....

Servizio: .....

Riferimento .....

(Facoltativo)

▶ <sup>(1)</sup> I. Identificazione delle carni

Carni di .....

(Specie animale)

Natura dei pezzi .....

Natura dell'imballaggio .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi .....

Mese(i) e anno(i) di congelamento .....

Peso netto .....

## II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) .....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(ri) di sezionamento  
riconosciuto(i) .....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) .....

## III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da .....

(Luogo di spedizione)

a .....

(Paese e luogo di destinazione)

<sup>(1)</sup> Carni fresche ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 64/433/CEE.<sup>(2)</sup> Facoltativo.

▼ M6col seguente mezzo di trasporto <sup>(1)</sup> .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

**IV. Attestato di sanità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:

- a) — che le carni sopraindicate <sup>(2)</sup>,
- che l'etichetta apposta sugli imballaggi delle carni sopraindicate <sup>(2)</sup>,
- reca(no) <sup>(2)</sup> i bolli comprovanti che le carni provengono esclusivamente da animali macellati in macelli riconosciuti per l'esportazione verso il paese destinatario;
- <sup>(1)</sup> b) che queste carni sono state ricavate nelle condizioni di produzione e controllo previste dalla direttiva 72/462/CEE e che sono pertanto riconosciute atte incondizionatamente al consumo umano; ◀
- c) che esse sono state sezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto <sup>(2)</sup>;
- d) che sono state — non sono state — sottoposte all'esame per la ricerca delle trichine oppure, in caso di applicazione dell'articolo 3 della direttiva 77/96/CEE, sono state sottoposte ad un trattamento mediante freddo <sup>(2)</sup>;
- e) che i mezzi di trasporto e le condizioni di carico delle carni oggetto della spedizione corrispondono alle prescrizioni d'igiene previste per la spedizione verso il paese destinatario.

Fatto a ....., il .....

.....  
(Firma del veterinario ufficiale)

- <sup>(1)</sup> Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.
- <sup>(2)</sup> Cancellare la menzione inutile.

▼ **M12**

## ALLEGATO B

## MODELLO

**CERTIFICATO DI CONTROLLO D'IMPORTAZIONE VALIDO PER LE CARNI FRESCHE /  
PRODOTTI A BASE DI CARNE <sup>(1)</sup> IMPORTATI IN PROVENIENZA DAI PAESI TERZI**

Stato membro in cui è stato effettuato il controllo all'importazione : .....

Posto di controllo : .....

Natura delle carni/dei prodotti a base di carni <sup>(1)</sup> : .....

Confezionamento : .....

Numero di carcasse <sup>(2)</sup> : .....Numero di mezzene <sup>(2)</sup> : .....Numero di quarti <sup>(2)</sup> o di cartoni : .....

Peso netto : .....

Paese d'origine : .....

Nel caso di prodotti a base di carne :

Prodotti importati in conformità all'articolo 14 / all'articolo 21 bis, paragrafo 2 <sup>(1)</sup> della direttiva 72/462/CEE :

.....

▶<sup>(1)</sup> Nome e indirizzo del primo destinatario : ..... ◀Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni / i prodotti a base di carne <sup>(1)</sup> oggetto del presente certificato sono stati controllati al momento del loro inoltro......  
(luogo e data).....  
(firma del veterinario ufficiale)<sup>(1)</sup> Cancellare la menzione inutile.<sup>(2)</sup> Soltanto per le carni fresche.

▼ M12

ALLEGATO C

MODELLO

**CERTIFICATO DI SANITÀ**  
**relativo a prodotti a base di carne<sup>(1)</sup> destinati a**

.....  
 (Stato membro della CEE)

N. ....<sup>(2)</sup>

Paese speditore : .....

Ministero : .....

Servizio : .....

Riferimento : .....

(facoltativo)

**I. Identificazione dei prodotti a base di carne**

Prodotti a base di carne di : .....

(specie animale)

Natura dei pezzi : .....

Natura dell'imballaggio : .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi : .....

Temperatura di deposito e di trasporto richiesta<sup>(3)</sup> : .....

Durata di conservazione<sup>(3)</sup> : .....

Peso netto : .....

**II. Provenienza dei prodotti a base di carne**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello (degli) stabilimento(i) riconosciuto(i) : .....

.....

.....

**III. Destinazione dei prodotti a base di carne**

I prodotti a base di carne sono spediti:

da : .....

(luogo di spedizione)

a : .....

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto<sup>(4)</sup> : .....

Nome e indirizzo dello speditore : .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario : .....

.....

▼ **M12****IV. Attestato di sanità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica :

- a) — che i prodotti a base di carne sopraindicati,  
— che l'etichetta apposta sugli imballaggi dei prodotti a base di carne sopraindicati,  
reca(no) i bolli comprovanti che i prodotti a base di carne provengono esclusivamente da carni fresche provenienti da animali macellati in macelli riconosciuti per l'esportazione verso il paese destinatario, o, in caso di applicazione dell'articolo 21 bis, paragrafo 2 della direttiva 72/462/CEE, da animali macellati in un macello specialmente riconosciuto per la consegna di carni per il trattamento previsto nel suddetto paragrafo <sup>(1)</sup>;
- b) che i prodotti a base di carne sono riconosciuti adatti incondizionatamente al consumo umano in seguito ad ispezione veterinaria effettuata conformemente alla direttiva 72/462/CEE;
- c) che i prodotti a base di carne sono stati ottenuti a partire da carni suine che sono state sottoposte / non sono state sottoposte all'esame per la ricerca delle trichine e che in questo caso sono state sottoposte ad un trattamento mediante freddo <sup>(2)</sup>;
- d) che i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei prodotti a base di carne oggetto della spedizione corrispondono alle prescrizioni d'igiene previste per la spedizione verso il paese destinatario;
- e) che i prodotti a base di carne sono stati ottenuti a partire da carni che soddisfano le esigenze del capitolo III della direttiva 72/462/CEE e quelle dell'articolo 3 della direttiva 77/99/CEE sono stati ottenuti in applicazione della deroga prevista all'articolo 21 bis, paragrafo 2 della direttiva 72/462/CEE <sup>(3)</sup>.

Fatto a ....., il .....

.....  
(Firma del veterinario ufficiale)

<sup>(1)</sup> Prodotti a base di carne ai sensi della direttiva 77/99/CEE.

<sup>(2)</sup> Facoltativo.

<sup>(3)</sup> Da completare in caso d'indicazione conformemente all'articolo 4 della direttiva 77/99/CEE.

<sup>(4)</sup> Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

<sup>(5)</sup> Cancellare la menzione inutile.